

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## POSIZIONE COMUNE 2008/81/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

## che modifica la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/409/PESC relativa alla Sierra Leone <sup>(1)</sup> al fine di attuare le misure imposte dalla risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il 21 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1793(2007) che contempla una deroga alle misure imposte dal punto 5 della risoluzione 1171 (1998). La posizione comune 98/409/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 4 della posizione comune 98/409/PESC è inserito il terzo comma seguente:

«La misura di cui al primo comma non si applica al viaggio di un testimone di cui è necessaria la presenza in giudizio dinanzi al tribunale speciale per la Sierra Leone.»

*Articolo 2*

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. RUPEL

---

<sup>(1)</sup> GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 1.